






ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE
Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio

 0523-875122  0523-878919  PCIC80700T@istruzione.it

C.F. 80010070334 COD. MECC. PCIC80700T
Email: pcic80700t@istruzione.it PEC pcic80700t@pec.istruzione.it Sito web <http://icdellavalnure.gov.it>

VADEMECUM
PER LO SVOLGIMENTO
DELL' ESAME DI STATO
CONCLUSIVO
DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
A.S. 2017/2018

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

Ordinanza Ministeriale 9 marzo 1995, n. 80 - Titolo II - Scuole medie - Artt 8 – 9 - 10

Decreto Ministeriale 26 agosto 1981 - Criteri orientativi per gli esami di licenza media

D.Lvo 59/2004 art. 11 – Valutazione, scrutini ed esami

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)

Legge 170/2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

C.M. 51/2010 : Esame di Stato I° ciclo – diplomi e relativi certificati

C.M. n 20 del 4 Marzo 2011

C.M. n 48 del 31 Maggio 2012 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. - Istruzioni a carattere permanente

D.va 27/12/2012 : Direttiva Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES)

C.M. 19/02/2014 - *Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri*

NOTA n°3587 del 3 giugno 2014– *Precisazioni per alunni DSA e BES – Allegato tecnico Prova Nazionale Invalsi*

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107.

Decreto legislativo del 03/10/2017 n.741

Decreto legislativo del 03/10/2017 n.742

Circolare MIUR del 10/10/2017 n.1865 *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.*

Premessa

Il “vademecum per lo svolgimento degli esami di licenza media”, di questo Istituto intende mettere a disposizione dei docenti una serie di documenti e materiali funzionali a rendere agevole il corretto svolgimento degli esami di licenza media.

Il D.Lvo n. 62/2017 ha introdotto le sottoelencate modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:

1. Sedi d'esame e commissioni

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una Commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della Commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. **I lavori della Commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della Commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.**

2. Presidente della Commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte da un docente collaboratore del Dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado. Per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative e didattiche.

L'articolo 5 del D.M. n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della Commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta al Dirigente scolastico definire e comunicare al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La Commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Durante la riunione preliminare, la Commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse.

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare, la Commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla Commissione, sempre nell'ambito della Riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La Commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La Commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

4. Le prove d'esame

L'articolo 8 del D.Lvo n. 62/2017 e l'articolo 6 del D.M. n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI, di cui si farà cenno più avanti, che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione e nelle modalità di valutazione.

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla Commissione, sono pertanto tre:

1. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
3. prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il D. M. n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la Commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Per la prova di italiano, intesa ad accertare **“la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero”** da parte delle alunne e degli alunni, si propone alla Commissione di predisporre almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Indicazioni per non ammettere un alunno all'esame di licenza

Ai fini dell'ammissione all'esame di licenza media è necessario che l'alunno/a abbia frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale; l'articolo nr. 11 del Decreto Legislativo nr. 59 del 19/02/2004 recita infatti:

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

Nel comma 10 dell'articolo 2 dello schema di regolamento concernente “coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169” troviamo la seguente integrazione:

[...] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate (vedi pag.12).

Oltre che per il mancato raggiungimento del monte ore di frequenza obbligatoria, il Consiglio di Classe può non ammettere un/una alunno/a alla classe successiva o all'esame finale del ciclo anche per motivi legati ad un comportamento insufficiente e al non raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'articolo 3 c. 2 del D.P.R. 122/2009 recita così:

L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del D.Lgs 19/2/2004, n.59, e successive modifiche, e' disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico...Il giudizio di idoneità di cui all'art.11, c. 4-bis, del D.Lgs n 59/2004, e successive modifiche, e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

L'articolo 2 della C.M. n.49 del 20 maggio 2010 recita così:

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico....

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

C.M. 1865 10/10/2017 “...Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni

frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta. In via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10...”.

Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che:

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe,
2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto,
3. i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento¹, art.2 comma 4 del circolare 741/2017, nella deliberazione di cui al comma 2, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
4. i docenti incaricati delle attività alternative partecipano agli scrutini come previsto dalla nota MIUR 9/2/2012 "Attività alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica - Valutazione periodica e finale".

Nel caso di ammissione all'esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che:

1. nella scheda di valutazione degli alunni ammessi all'esame conclusivo alla fine del ciclo di studi possono essere presenti voti inferiori a 6/10;
2. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore ai 6/10.

Nel caso di non ammissione all'esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che:

1. **“in caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo”** (C.M. n.49 del 20/05/2010)
2. l'eventuale non ammissione va votata a maggioranza dal Consiglio di Classe;
3. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione;
4. nel caso di una non ammissione per “mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento” è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti:
 - a. ad interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i risultati programmati,
 - b. al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti per lui (piano di studio personalizzato) in diverse discipline,
 - c. all'impegno e alla partecipazione del discente;
5. le famiglie degli alunni non ammessi all'esame finale a conclusione del ciclo devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

Il giudizio di idoneità

L'ex D.P.R. 122/2009 art. 3 comma 2, recita così:

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

Attribuzione voto di ammissione

Il voto di ammissione viene formulato della media dei voti dell'ultimo anno del 1° e 2° quadrimestre, il voto può essere arrotondato all'unità superiore o inferiore per decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, considerando il percorso triennale dell'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

¹ La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza l'attribuzione di un voto numerico.

Esame di Stato Scuola Secondaria di I grado

- A.** L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, avrà luogo secondo il calendario definito ogni anno in base alle esigenze scolastiche.
- B.** In relazione alla definizione del **giudizio di idoneità** (vedi pag. 6): il giudizio di idoneità ex DPR 122/09, verrà formulato considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Sc.Sec. di 1°, (espresso dal C.D.C. con voto in decimi), tenuto conto oltre che del grado di apprendimento delle conoscenze e delle abilità disciplinari, anche dell'impegno manifestato dall'alunno, del livello di prestazione rapportato alle potenzialità personali.
- C. Le prove scritte d'esame** saranno elaborate dai gruppi disciplinari e presentate durante la Riunione Preliminare, per la scelta definitiva seguendo i criteri sotto indicati approvati nel Collegio Docenti di Maggio.

PROVE SCRITTE

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere tre prove scritte, ovvero :

LINGUA ITALIANA

- ◇ La prova dura 4 ore
- ◇ Il candidato è chiamato a scegliere fra tre tracce proposte
- ◇ E' consentito l'uso di dizionari

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie:

- a. Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia
- b. Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento
- c. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
- d. La prova può essere strutturata anche in più parti riferibili alle diverse tipologie menzionate ovvero è possibile proporre una traccia "mista" che combina richieste relative a più punti tra quelli elencati.

La prova scritta di Italiano in base al D.M. 741, 3 ottobre 2017, mira ad accertare: la padronanza della lingua; la capacità di espressione personale; il corretto e appropriato uso della lingua; la coerente ed organica esposizione del pensiero.

MATEMATICA

- ◇ La prova dura 3 ore
- ◇ E' consentito l'uso della calcolatrice

I quesiti per la prova scritta di matematica riguarderanno:

- Problemi articolati su una o più richieste
- Quesiti a risposta aperta
- E' possibile che si faccia riferimento a metodi di analisi, organizzazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
- Accerteranno le competenze acquisite dagli alunni e dalle alunne nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

LINGUA STRANIERA (Inglese – Francese)

- ◇ La prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte una di inglese e una per la seconda lingua comunitaria, è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livelo A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.
- ◇ La prova dura 3 ore
- ◇ Il candidato è chiamato a scegliere fra tre tracce proposte
- ◇ E' consentito l'uso di dizionari monolingue e bilingue

- Le prove scritte verteranno sulle tipologie sotto elencate, ponderate sui due livelli di riferimento:
- Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
 - Completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
 - Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo di argomenti;
 - Lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
 - Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

PREMESSA

Considerata la presenza di alunni stranieri di immigrazione recente, tutte le prove scritte saranno strutturate per difficoltà graduate in modo da permetterne una esecuzione parziale in diretta relazione alle abilità sviluppate e alle competenze acquisite da ciascuno. Per quanto riguarda la lingua italiana si terrà conto delle possibili interferenze della lingua madre.

Valutazione prova scritta di ITALIANO tipologia A (testo narrativo/descrittivo) e B (testo argomentativo) (valido per i 3 anni di corso e l'esame di stato)

La prova scritta di Italiano, in base al D.M.741, 3 ottobre 2017, mira ad accertare:

- la padronanza della lingua
- la capacità di espressione personale
- il corretto e appropriato uso della lingua
- la coerente e organica esposizione del pensiero.

Indicatori	PUNTEGGI					
	10-9	8	7	6	5	4
Coerenza con la traccia	Completa Organica	Buona	Adeguata	Parziale Accettabile	Carente Scarsa Limitata	Impropria o nulla
Sviluppo del contenuto	Ampio Creativo Sicuro	Esauriente Completo Efficace	Soddisfacente	Essenziale Schematico	Approssimativo Superficiale Lacunoso	Scarso Molto limitato
Proprietà lessicale	Ricca Originale	Appropriata	Pertinente	Con qualche imprecisione Non sempre pertinente	Inadeguata	Gravemente inadeguata
Correttezza formale	Accurata	Valida Sicura	Discreta	Sufficiente Parziale	Insoddisfacente Insufficiente	Gravemente insufficiente

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

(verrà allegata alla prova)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA C

“COMPrensione E SINTESI DEL TESTO”

NOME.....CLASSE..... DATA.....

VOTO FINALE COMPLESSIVO(risultante dalle due medie parziali) :

.....

CRITERI	DESCRITTORI	VOTO
COMPrensione	<input type="checkbox"/> il testo è stato compreso correttamente dall'inizio alla fine <input type="checkbox"/> sono state riportate solo e tutte le informazioni importanti	10 100% -95%
	<input type="checkbox"/> il testo è stato compreso correttamente <input type="checkbox"/> sono state riportate solo e quasi tutte le informazioni importanti	9 94% - 85%
	<input type="checkbox"/> il testo è stato compreso bene <input type="checkbox"/> raramente sono state riportate informazioni superflue	8 84% - 75%
	<input type="checkbox"/> il testo è stato compreso abbastanza bene <input type="checkbox"/> sono state riportate solo alcune informazioni superflue	7 74% - 65%
	<input type="checkbox"/> il testo è stato complessivamente compreso <input type="checkbox"/> sono state riportate molte informazioni superflue	6 64% - 55%
	<input type="checkbox"/> il testo non è stato compreso <input type="checkbox"/> non sono state riportate molte informazioni importanti	5 54% - 45%
	<input type="checkbox"/> il testo è stato gravemente frainteso <input type="checkbox"/> non sono state riportate le informazioni essenziali	4 44% - 0
		MEDIA PARZIALE
RIFORMULAZIONE / RIDUZIONE	<input type="checkbox"/> mantiene pienamente la funzione del testo <input type="checkbox"/> riformula il testo rispettando pienamente le richieste <input type="checkbox"/> utilizza il lessico in modo originale <input type="checkbox"/> riduce, seleziona, elimina e generalizza con sicurezza <input type="checkbox"/> correttezza formale accurata	10
	<input type="checkbox"/> mantiene la funzione del testo <input type="checkbox"/> riformula il testo rispettando le richieste <input type="checkbox"/> utilizza il lessico in modo ricco <input type="checkbox"/> riduce, seleziona, elimina e generalizza in modo efficace <input type="checkbox"/> correttezza formale valida	9
	<input type="checkbox"/> mantiene abbastanza la funzione del testo <input type="checkbox"/> riformula il testo rispettando adeguatamente le richieste <input type="checkbox"/> utilizza il lessico in modo appropriato <input type="checkbox"/> riduce, seleziona, elimina e generalizza con pertinenza <input type="checkbox"/> correttezza formale sicura	8
	<input type="checkbox"/> qualche volta ha alterato la funzione del testo <input type="checkbox"/> riformula il testo rispettando in modo soddisfacente le richieste <input type="checkbox"/> utilizza il lessico in modo pertinente <input type="checkbox"/> non sempre riduce, seleziona, elimina e generalizza in modo adeguato <input type="checkbox"/> correttezza formale discreta	7
	<input type="checkbox"/> altera talvolta la funzione del testo <input type="checkbox"/> la riformulazione è complessivamente adeguata alle richieste <input type="checkbox"/> utilizza il lessico con qualche imprecisione <input type="checkbox"/> riduce, seleziona, elimina e generalizza in modo non sempre adeguato <input type="checkbox"/> correttezza formale parziale/sufficiente	6
	<input type="checkbox"/> spesso altera la funzione del testo <input type="checkbox"/> la riformulazione è lacunosa e inadeguata <input type="checkbox"/> utilizza il lessico in modo impreciso <input type="checkbox"/> riduce, seleziona, elimina e generalizza in modo inefficace <input type="checkbox"/> correttezza formale insufficiente	5
	<input type="checkbox"/> non mantiene la funzione del testo <input type="checkbox"/> la riformulazione non rispetta alcuna richiesta <input type="checkbox"/> utilizza un lessico molto inadeguato <input type="checkbox"/> non sa ridurre, selezionare, eliminare e generalizzare <input type="checkbox"/> correttezza formale gravemente insufficiente	4
		MEDIA PARZIALE

Nel caso di prove di tipologia "mista" (cioè derivante dalla combinazione delle varie tipologie) si otterrà la valutazione finale complessiva dalla media ponderata di COMPrensione, RIFORMULAZIONE / RIDUZIONE e PRODUZIONE

Valutazione prova scritta di MATEMATICA (valido per i 3 anni di corso e l'esame di stato)

Indicatori	PUNTEGGI					
	10-9	8	7	6	5	4
Conoscenza dei contenuti	Completa	Sicura	Adeguate	Sufficiente	Scarsa	Molto scarsa
Padronanza del calcolo	Piena	Corretta	Abbastanza corretta	Essenziale	Lacunosa	Molto limitata
Comprensione e risoluzione dei problemi	Completa	Buona	Abbastanza sicura	Parziale	Difficoltosa	Molto difficoltosa
Uso del linguaggio specifico	Accurata	Appropriato	Nel complesso appropriato	Accettabile	Carente	Gravemente carente

Valutazione prova scritta di LINGUA STRANIERA (Inglese – Francese)

QUESTIONARIO

Indicatori	PUNTEGGI						
	10	9	8	7	6	5	4
Comprensione globale del testo	Completa	Quasi completa	Buona	Adeguate	Accettabile	Scarsa	Molto limitata
Correttezza formale	Appropriata e corretta	Accurata	Buona	Adeguate	Accettabile	Scarsa	Molto lacunosa

LETTERA SU TRACCIA

Indicatori	PUNTEGGI						
	10	9	8	7	6	5	4
Sviluppo della traccia	Ottimo	Completo	Buono	Adeguate	Essenziale	Parziale	Incompleto
Ricchezza nel contenuto	Ottima	Ampia	Buona	Adeguate	Accettabile	Limitata	Molto scarsa
Correttezza formale	Ottima	Accurata	Buona	Adeguate	Accettabile	Insufficiente	Gravemente insufficiente

CRITERI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

- Il colloquio non avrà carattere di un'indagine nozionistica, ma si riferirà a nuclei tematici interdisciplinari trattati nella loro dimensione storica, geografica, scientifica, ecc.
- Si partirà preferibilmente dalle aree disciplinari per le quali ciascun alunno/a ha dimostrato maggior interesse e attitudine. In particolare, per coloro che hanno dimostrato buone capacità logico- astrattive, si partirà da argomenti di carattere letterario-scientifico, per quelli che al contrario hanno evidenziato interessi pratico-operativi, si partirà dall'esame di elaborati tecnici o artistici per allargarsi poi verso contenuti di altre discipline (si intende comunque privilegiare le discipline che non prevedono prove scritte).
- Il colloquio avrà lo **scopo** di accertare se, e in quale misura, il/la candidato/a possiede la capacità di :
 - Argomentare
 - Risolvere problemi
 - Utilizzare pensiero critico riflessivo
 - Padroneggiare le competenze di cittadinanza
 - Padroneggiare le competenze in lingua straniera.
- Il colloquio d'esame è quindi inteso come una ulteriore opportunità di **verificare** la maturità globale raggiunta dal candidato/a.

TRACCIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Il/la candidato/aargomenta eutilizza i linguaggi specifici con^(a)padronanza. L'esposizione dei contenuti culturali ha evidenziato una preparazione^(b) Ha saputo /Non ha saputo cogliere e strutturare in modo^(c) i collegamenti e i riferimenti interdisciplinari dimostrando una^(d) capacità di risoluzione dei problemi e un pensiero critico e riflessivo^(e)

VALUTAZIONE IN DECIMI	4	5	6	7	8	9/10
A) Capacità di argomentazione e linguaggi specifici	• non	• Scarsa • Incerta	• Accettabile •	• Discreta •	• Buona •	• Elevata • Eccellente • Ottima
B) Preparazione	• Gravemente insufficiente	• Disorganizzata • Carente • Lacunosa	• Sufficiente • Settoriale • Accettabile	• Discreta • Abbastanza completa	• Buona • Completa	• Valida ed organica • Completa e sicura • Accurata
C) Collegamenti tra le varie discipline di studio	Cancellare "Ha saputo" e "in modo"	• Parziale • Difficoltoso • Incerto	• Sufficiente • Accettabile • Semplice	• Discreto • Abbastanza buono	• Appropriato • Autonomo • Corretto	• Personale • Completo e organico • Completo e originale
D) Risoluzione dei problemi	• Molto limitata	• Scarsa • Frammentaria • Limitata	• Incerta • Parziale • Accettabile	• Discreta • Abbastanza sicura	• Buona • Sicura	• Ottima • Organica e sicura • Completa
E) Pensiero critico e riflessivo	• Molto scarso	• Scarso • Limitato	• Parziale • Sufficiente	• Discreto • Adeguato	• Buono • Apprezzabile	• Ottimo • Organico

VALUTAZIONE FINALE

Il voto finale è costituito dalla media del voto di ammissione all'esame con la media dei voti attribuiti alle prove scritte (Voto prova di Italiano, voto prova di Matematica, voto prova unificata di Inglese e Francese) e al colloquio orale. La valutazione finale complessiva è espressa con votazione in Decimi, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno 6/10

ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La C.M. n.1865 dell'10/10/2017, prevede che:

"la commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione all' unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10 (dieci decimi) tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale"

TRACCIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE

Le prove scritte e il colloquio d'esamehanno⁽¹⁾ un⁽²⁾ grado di preparazione raggiunto dall'alunno/a nell'arco del triennio. Hanno evidenziato infatti⁽³⁾ abilità personali, una⁽⁴⁾acquisizione degli strumenti culturali delle discipline e un grado⁽⁵⁾ di maturazione personale anche in funzione orientativa.

1) prove esame scritti e orali	Hanno / non hanno: Confermato – Evidenziato – Migliorato - Potenziato					
VALUTAZIONE IN DECIMI	4	5	6	7	8	9/10
2) Grado di preparazione	• Gravemente insufficiente	• Frammentario • Incerto	• Accettabile • Sufficiente	• Discreto • Abbastanza completo • Soddisfacente	• Completo • Buono • Positivo	• Ottimo • Organico e completo • Accurato
3) abilità personali	• Minime	• Limitate • Non sufficienti • Incerte	• Accettabili • Sufficienti • Adeguate	• Discrete • Soddisfacenti	• Buone • Più che soddisfacenti	• Ottime • Apprezzabili
4) acquisizione strumenti culturali	• Gravemente inadeguata	• Parziale • Limitata • Incerta	• Sufficiente • Adeguata	• Discreta • Abbastanza sicura • Soddisfacente	• Buona • Sicura • Completa	• Valida • Puntuale • Ottima
5) maturazione personale	• Insufficiente	• Non adeguato • Insoddisfacente	• Sufficiente • Adeguato • Accettabile	• Discreto • Soddisfacente	• Buono • Più che soddisfacente	• Apprezzabile • Ottimo

PUBBLICAZIONE RISULTATI **(ex C.M. 48/2012)**

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "Esame non superato", senza alcuna indicazione di voto.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

E' opportuno ricordare che:

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione;
2. i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto
3. l'eventuale non superamento dell'Esame di Stato va votato a maggioranza dalla sottocommissione;
4. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non licenziamento;
5. le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

INDICAZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'ESAME DI STATO PER ALUNNI CON DISABILITA' E ALUNNI STRANIERI

ALUNNI CON DISABILITA'

La C.M. n.48 del 31/5/2012 conferma le norme in vigore relativamente alla valutazione degli alunni con disabilità e con difficoltà specifiche di apprendimento.

Nella progettazione, redazione, svolgimento e valutazione delle prove d'esame (scritte ed orali) degli alunni con disabilità, le singole sottocommissioni terranno presente l'art. 16 della legge 104/92, del titolo II art. 10 comma 11 dell'O.M. 80/95 e della C.M. 32 del 14/3/2008

Si ricorda in modo particolare che:

“La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del piano educativo individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

Per l'esame di stato i docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.

Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato (Pei), secondo le previsioni contenute dell'art. 318 del Testo Unico. Tali prove hanno, comunque, valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno.

La sottocommissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità.

Nel caso di esito negativo delle prove d'esame, per gli alunni con disabilità, è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (O.M. n.90/2001) e concorre ad assicurare la frequenza negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.

Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità (C.M. n.32/2008 art 5) e che:

...gli alunni diversamente abili sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento degli esami con l'uso degli ausili loro necessari (L. 104/92, art. 16 c.4)”

Decreto legislativo, n.62 del 13 aprile 2017 art. 11

Art. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predisporre, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado

ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita' che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Riepilogo:

Per gli alunni portatori di handicap tenuto conto del **PEI** potranno essere predisposte prove differenziate di valore equipollente, da svolgere secondo tempi differenziati, idonee a valutare il progresso degli allievi in rapporto alle loro potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA), tenuto conto del **Piano Didattico Personalizzato**, sosterranno tutte le prove scritte impiegando gli strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato (comma 14, art.11 del D.L.62 del 13 aprile 2017), osservando maggiore tempo per l'effettuazione come previsto dalla normativa vigente (Legge 170/2010) e precisato nell'allegato "**Indicazioni per lo svolgimento delle prove scritte e orali dell'esame di stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione - candidati con D.S.A.**".

ALUNNI STRANIERI (vedere Linee guida per la valutazione degli alunni stranieri)

Gli alunni con cittadinanza non italiana sosterranno tutte le prove scritte ed il colloquio pluridisciplinare, tenendo in particolare considerazione:

- **i livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana**
- **le potenzialità formative**
- **la complessiva maturazione raggiunta, anche secondo quanto previsto dalle misure di accompagnamento fornite dalle linee guida predisposte dal MPI con la CM 24/2006.**

DEROGHE ALLA MANCATA FREQUENZA

CRITERI DI DEROGA (art. 11 del D.Lgs n. 59/04 – e art 3 D.P.R. 122/2009 - validità dell'a.s.)

- **Assenze per comprovati motivi documentati dai servizi sociali**
- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate (C.M. 20/2011)
- motivi familiari documentati (es. malattia di un familiare)
- partecipazione ad attività sportive (e agonistiche) organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (C.M. 20/2011)
- viaggi per ricongiungimento alla famiglia di origine
- arrivo di alunni/e stranieri in corso d'anno scolastico: la regolarità della frequenza nel periodo antecedente l'arrivo in Italia sarà verificata attraverso i documenti scolastici in possesso della scuola o per mezzo di autocertificazione rilasciata da un genitore/tutore. Sarà inoltre tenuta in considerazione la regolarità della frequenza dal momento dell'inserimento nella scuola italiana.

Ogni situazione sarà adeguatamente valutata all'interno di ciascun consiglio di classe, in sede di scrutinio finale.

In relazione alla “**CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**” si adotta il modello previsto dal Decreto Legislativo 742 del 03/10/2017:



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE

Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio

tel. 0523/875122 - fax 0523/878919

e-mail : PCIC80700T@istruzione.it

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l'adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione;

CERTIFICA

che l'alunno

nat ... a il

ha frequentato nell'anno scolastico/..... la classe terza sez. ..., con orario settimanale di 30 ore ed ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello	Indicatori esplicativi
A – Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

	Competenze chiave europee¹	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione²	Livello
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione.	Ha una padronanza della lingua italiana tale che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2	Comunicazione nelle lingue straniere.	E' in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	
3	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.	
4	Competenze digitali.	Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione dei problemi.	
5	Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.	
6	Competenze sociali e civiche.	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E' consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.	
7	Spirito di iniziativa	Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E' disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.	
8	Consapevolezza ed espressione culturale.	Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.	
9	L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:		

Ponte dell'Olio

Il Dirigente Scolastico regg.te
Dott.ssa Teresa Andena

.....

¹ Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

² Dalle "Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012



ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE
 Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio
 tel. 0523/875122 - fax 0523/878919
 e-mail : PCIC80700T@istruzione.it

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Prova nazionale di Italiano

Alunno/a _____

prova sostenuta in data _____

Descrizione del livello *	Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale

.....



ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE

Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio

tel. 0523/875122 - fax 0523/878919

e-mail : PCIC80700T@istruzione.it

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Prova nazionale di Matematica

Alunno/a _____

prova sostenuta in data _____

Descrizione del livello *	Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale

.....



ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE

Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio

tel. 0523/875122 - fax 0523/878919

e-mail : PCIC80700T@istruzione.it

**Certificazione
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017**

Alunno/a _____

prova sostenuta in data _____

ASCOLTO *	Livello conseguito

LETTURA *	Livello conseguito

**Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d'Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*

Il Direttore Generale

.....



ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE
via Acerbi, 61 - 29028 Ponte dell'Olio (PC)
tel. 0523/875122 - 878919 fax. 0523/878919

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I° GRADO DI

Prot. n. ____/____

Ponte dell'Olio,

Alla famiglia dell'alunno

Scuola Secondaria di I grado Statale di

**OGGETTO: AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I° CICLO
D'ISTRUZIONE**

I docenti, in sede di scrutinio, hanno ritenuto opportuno ammettere
l'alunno/a all'esame di stato con
voto di..... nonostante una preparazione carente lacunosa nelle seguenti
discipline:

.....
.....
.....
.....
.....

LA COORDINATRICE DI CLASSE
Prof. _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.te
Dott.ssa Teresa Andena

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI DELL'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

CANDIDATI CON D.S.A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. D.P.R. 122/6/2009 N° 122 Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”
2. Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”
3. Nota M.P.I. del 10/5/2007 “ Circolare n° 28 del 15 /3/2007 sull’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006/2007
4. Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni”
5. Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”
6. Dalla C.M. 32 / 2008: Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno Scolastico 2007-08
7. Nota USR E.R. prot .1425 3 febbraio 2009
8. C.M. n. 51 20 maggio 2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
9. Legge 170/2010
10. D.M. 12/07/2011 Linee guida per diritto allo studio alunni e studenti con DSA
11. D.Leg. n.62 del 13/04/2017

PRIMA DELL'ESAME

- **La relazione finale di presentazione della classe dovrà contenere il percorso scolastico dell'alunno**, tutte le notizie relative al percorso triennale, agli strumenti compensativi, alle dispense messe in atto, alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo (allegare eventualmente il PEP)

DURANTE L'ESAME

Gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento:

- devono sostenere tutte le prove scritte
- hanno diritto all’impiego di strumenti compensativi, come indicato nella nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005, coerentemente con quanto utilizzato in corso d’anno
 - lettura ad alta voce delle prove da parte dei docenti
 - presentazione del materiale scritto su formato digitale leggibile con sintesi vocale
 - utilizzo di strumenti informatici e non se utilizzati in corso d’anno (computer con videoscrittura, correttore ortografico e stampante, scanner con sintesi vocale e cuffie per l’ascolto silenzioso, calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante, dizionari digitali, ecc...)
- hanno diritto all’assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove
- hanno diritto all’assegnazione di un tutor, un docente che lo affianchi nelle prove scritte per fornire le compensazioni che possano rendersi necessarie (nota USR E.R. prot 1425 del 3 febbraio 2009)

IN SEDE DI VALUTAZIONE

- Gli strumenti compensativi devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale (nota Ministeriale Prot.n.26/A 4° del 5 gennaio 2005)
- I sistemi valutativi utilizzati nel corso del triennio sono utilizzabili anche in sede
- d’esame (nota MIUR 1787/05)
- Le prove scritte e orali devono essere valutate con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma (nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005)
- Le prove scritte di lingua non italiana determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti.
- In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. (Nota ministeriale 4674 10-5-2007)
- Anche per **la lingua italiana nella valutazione generale può essere assegnato maggior peso** all’orale per compensare le oggettive difficoltà che l’alunno incontra in quelle scritte. (nota USR E.R. prot 1425 3 febbraio 2009)

RACCOLTA COMPLETA DI RIFERIMENTI NORMATIVI CANDIDATI CON DSA

- **Nota MIUR Prot. 4099 del 5 ottobre 2004.** Il Direttore Generale del Ministero (M. Moioli) suggerisce qualche strumento compensativo e dispensativo per gli alunni DSA (programmare le interrogazioni, tempi di esecuzione più lunghi, uso della calcolatrice, ecc.).
- **Nota MIUR Prot. n. 26/A del 5 gennaio 2005.** Giusto 3 mesi dopo il medesimo Direttore Generale M. Moioli ha un'altra idea e afferma che gli strumenti compensativi e dispensativi debbano essere usati per tutto l'anno scolastico, compresi i momenti di valutazione finale.
- **CM n. 28 del 15 marzo 2007.** Raccomanda l'impiego di misure dispensative e strumenti compensativi, già richiamate con precedenti note prot. 4099 del 5 ottobre 2004 e 5 gennaio 2005.
- **Nota MIUR Prot. 4674 del 10 maggio 2007.** Il Direttore Generale del Ministero (G. Dutto) fornisce qualche "consiglio" su come gestire i DSA. Afferma che non è possibile esonerare dalle prove scritte in sede d'esame (superato dalla legge 170/2012). Però suggerisce di tenere conto delle difficoltà, considerando la prova orale come misura compensativa.
- **CM n. 54 del 26 maggio 2008.** Ricorda, tra l'altro, che per i candidati DSA la commissione può stabilire dei tempi aggiuntivi per l'esecuzione della Prova Nazionale.
- **Circolare Prot. 5744 del 28 maggio 2009.** Parla delle misure da adottare per gli alunni DSA e afferma che non è possibile dispensarli dalle prove scritte (disposizione che sarà poi cambiata dalla legge 170/2010).
- **DPR n. 122 del 22 giugno 2009.** Art. 10 della legge: uso di strumenti compensativi e dispensativi durante gli esami.
- **Legge 170 del 8 ottobre 2010.** E' una legge base per i DSA. All'art. 5 comma 2, punto b si parla di strumenti compensativi e misure dispensative, da applicare anche agli esami (sempre art. 5, ma comma 4). Nello stesso comma 4, è scritto, occorre garantire adeguate forme di verifica e valutazione anche negli esami
- **Decreto 5669 del 12 luglio 2011.** E' un decreto attuativo della Legge 170 del 2010 e contiene anche le Linee Guida. All'art. 6 (importante!) si parla di esami e misure compensative/dispensative, nonché di adozione di criteri di valutazione attenti più ai contenuti che alla forma, sia nelle prove scritte che nel colloquio. Il candidato con DSA deve sostenere tutte le prove scritte d'esame. Proprio tutte? Per la lingua straniera e per alcuni casi particolari, no (vedere art. 6). In particolare ci può essere la dispensa (art. 6, comma 5) oppure l'esonero (art. 6, comma 6). Per le condizioni per la dispensa o esonero, leggere il decreto. Ma attenzione a quanto scritto sul rilascio attestazione, in caso di esonero. Per altre informazioni, leggere il punto 8 di questo manuale.
- **CM n. 48 del 31 maggio 2012.** Circolare "permanente" sugli esami. A pag. 3 è ribadita la possibilità che i candidati con DSA possano usare strumenti compensativi per le prove scritte (anche prove registrate in "mp3", cioè prove che si ascoltano con le cuffie, dopo averle inserite nel computer). La CM riafferma quanto già detto con il Decreto 5669 del 2011 (vedi sopra), per quanto riguarda dispensa e esonero dalle prove di lingua straniera. Però aggiunge un piccolo particolare (paragrafo "Prove scritte lingue comunitarie): nel solo caso di dispensa, la prova orale sostitutiva (sulla base delle indicazioni che erano state fornite dal consiglio di classe e modalità stabilite dalla commissione d'esame), ha luogo nello stesso giorno della prova scritta (scusino, ma quali proff. ci vanno?! o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali (affermazione inutile, perché ovviamente "scontata"). Alla fine della circolare, la Direttrice Generale del ministero (C. Palumbo) ricorda ancora una volta che, sui diplomi, non ci deve essere menzione delle modalità di svolgimento delle prove per i candidati DSA. Infine: ai candidati di DSA che non ottengono il diploma (vedere più avanti sulla nota MIUR del 3 giugno 2014 - punto 2), sarà rilasciato un attestato di credito formativo valido per iscriversi alle superiori.
- **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.** Si riferisce agli strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Al punto 1.5 si ricorda che gli strumenti compensativi e dispensativi possono applicarsi agli alunni con DSA e, più in generale, a quelli con BSE.
- **CM n. 8 del 6 marzo 2013.** Indicazioni operative per i DSA. A pag. 3 si evidenzia la possibilità di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera. La circolare interviene su altri aspetti didattici. *** - **CM Prot. 1551 del 27 giugno 2013.** Elaborazione PAI (Piano Annuale per l'Inclusività) per alunni con BES - **CM Prot. 2563 del 22 novembre 2013.** Chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni con BES (in particolare DSA e stranieri). Dice come e quando ricorrere al PDP. ///
- **Nota MIUR Prot. 3587 del 3 giugno 2014.** Contiene ulteriori indicazioni per candidati con DSA. In particolare e sinteticamente: relazione consiglio di classe per uso strumenti compensativi, possibilità di usufruire di strumenti "mp3" per la comprensione del testo prova d'esame, possibilità che un docente della commissione possa leggergli il testo delle prove scritte, assegnazione di tempi più lunghi per sostenere le prove. Attenzione!!!
- 1) Se il candidato DSA è dispensato dalla prove scritte delle lingue straniere, ma ha avuto un percorso didattico ordinario, nel colloquio farà una prova orale predisposta dalla sottocommissione, sostitutiva di quelle scritte; in pratica sostiene la prova di lingua straniera a tutti gli effetti, ma con modalità diverse.
- 2) Se il candidato DSA è stato esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere perché ha seguito un percorso didattico differenziato, potrà sostenere prove differenziate, finalizzate solo al rilascio della attestazione di cui all'art. 13 del DPR n. 323 del 1998 (valido per l'iscrizione alle superiori). Il riferimento alle prove differenziate sarà indicato in tale attestazione, ma non nel tabellone.
- **Nota MIUR Prot. 3752 del 30 aprile 2015.** Allegato Tecnico per la Prova Nazionale (INVALSI). A pag. 1 ci sono indicazioni per la richiesta, da parte delle scuole, di eventuali versioni informatizzate della prova nazionale per i candidati con DSA. Nella pag. 6 c'è scritto che, per la Prova Nazionale, si può ricorrere a strumenti compensativi e a tempi più lunghi (di norma 30 minuti in più). In questo caso gli altri candidati devono iniziare comunque la seconda prova dopo l'intervallo dei 15 minuti.
- **D.Lgs. n.62 del 13/04/2017** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

CANDIDATI CERTIFICATI LEGGE 104 del 1992

- **R.D. n. 625 del 1925.** L'art. 102 prevede il ricorso alle prove "equipollenti" per i candidati che non abbiano piena capacità funzionale degli organi (esempio trascrizione alla lavagna sotto dettatura). La seconda parte dell'art. 102 (modalità della domanda) è stata abolita.
- **Legge n. 517 del 4 agosto 1977.** Con il Titolo II della legge, per la prima volta si affronta in modo organico il tema degli alunni portatori di handicap nella scuola. Tra l'altro, per la prima volta, il consiglio di classe è tenuto a programmare e verificare interventi specifici.
- **Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.** E' la legge quadro per l'assistenza e integrazione delle persone portatrici di handicap. Con l'art. 12, il legislatore interviene sul tema dell'istruzione, introducendo, tra le varie iniziative, il dovere di elaborare un PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e un PEI (Piano Educativo Individualizzato). L'art. 16 della legge tratta in modo specifico degli esami; introduce la possibilità di far sostenere prove differenziate.
- *** D.P.R. 24 febbraio 1994. Atto di indirizzo per il coinvolgimento delle strutture nella definizione del Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Personalizzato e Diagnosi Funzionale. ///

- **Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.** Art. 168 (attività di sostegno e integrazione). Gli artt. dal 312 al 323 trattano del tema dell'integrazione degli alunni disabili. In particolare l'art. 318 si occupa della valutazione nelle prove d'esame.
- *** - **DPR n. 323 del 1998.** All'art. 6 parla della possibilità di assistenza per i bisogni personali durante gli esami. Riguarda le superiori, ma si potrebbe estendere agli esami primo ciclo. ///
- **Novembre 1999.** I candidati in situazione di handicap. Materiali per l'aggiornamento. Linee Guida del M.P.I. .. Pagg. 67-71. Documento utilissimo.
- **CM n. 28 del 15 marzo 2007.** Punto 5: le prove d'esame dovranno valutare "il progresso conseguito in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali".
- **OM n. 90 del 21 maggio 2001.** All'art. 11, comma 12 è previsto che gli alunni con disabilità possano sostenere prove differenziate in linea con la programmazione individuale. Se gli obiettivi del PEI non sono stati raggiunti, l'alunno può essere ammesso agli esami solo al fine del rilascio di un attestato di credito formativo.
- **CM n. 28 del 15 marzo 2007.** Paragrafo "Alunni disabili". Tra l'altro afferma che non si fissano prove o sessioni suppletive in caso di assenza non giustificata alle prove d'esame. ///
- **CM n. 32 del 14 marzo 2008.** Punto 5/b: riafferma che i docenti di sostegno partecipano a tutte le operazioni d'esame. Per le prove differenziate, si può concedere un tempo diverso (anche minore di quello stabilito per gli altri candidati quindi). Nel caso di esito negativo dell'esame, si può rilasciare l'attestato di credito formativo.
- **CM n. 54 del 25 maggio 2008.** Affronta il tema della Prova Nazionale. In particolare eventuale prova differenziata, da "costruire" (la mattina della prova stessa), dopo aver considerato i quesiti proposti a livello nazionale (paragrafo "Candidati con disabilità"). Se i candidati hanno disabilità visive, sostengono la prova con ausili e assistenza, anche con tempi aggiuntivi stabiliti dalla Commissione. Queste indicazioni saranno riconfermate anche negli anni successivi.
- **DPR n. 122 del 22 giugno 2009.** Per gli alunni con disabilità, l'art. 9 tratta, al comma 2, delle prove differenziate; al comma 3 dell'uso di attrezzature tecniche e sussidi, sempre per sostenere gli esami. Il comma 4 prevede, per particolari situazioni, il rilascio dell'attestato del credito formativo e non del diploma. Il comma 3 stabilisce che, sul diploma, non è menzionato il ricorso alle prove differenziate.
- *** - Linee guida del 4 agosto 2009 sulla integrazione degli alunni con disabilità. Il documento interviene anche sulla valutazione e sul ruolo del docente di sostegno.
- **CM Prot. 1551 del 27 giugno 2013.** Elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) per alunni con BES.
- **CM Prot. n. 2563 del 22 novembre 2013.** Chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni con BES. ///
- **D.Lgs. n.62 del 13/04/2017** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

CANDIDATI STRANIERI

- **CM n. 24 del 1 marzo 2006.** Linee guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri. Al punto n. 3 del Titolo II, si indicano i percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione.
- **CM n. 28 del 15 marzo 2007.** Punto 6: "Alunni con cittadinanza non italiana". Si riallaccia alle Linee Guida (CM n. 24/2006), per dire che occorre valutare le particolari situazioni (cosa che sarà ribadita con le successive circolari, come la 32/2008 che segue)
- **CM n. 32 del 14 marzo 2008.** Al punto 5c (Alunni con cittadinanza non italiana) si conferma il fatto che gli alunni stranieri devono sostenere tutte le prove scritte (per la lingua comunitaria, vedi oltre) e colloquio. Però la sottocommissione deve valutare la particolare situazione di tali alunni (apprendimento, maturazione raggiunta...).
- **CM Prot. 5695 del 31 maggio 2007.** Nel paragrafo "Alunni stranieri" suggerisce di adottare particolari misure di valutazione, nel colloquio, per gli alunni di recente scolarizzazione. Valutare prioritariamente la maturazione, piuttosto che la padronanza strumentale. Si ricorda che devono sostenere tutte le prove scritte. Si aggiunge che le lingue da studiare, devono essere quelle dell'Unione Europea, come riferimento al Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, art. 9.
- **DPR n. 89 del 20 marzo 2009.** Introduce una importante novità, che ha ripercussioni nella organizzazione delle prove di lingua comunitaria. All'art. 5, comma 10 del DPR, infatti, si afferma che gli alunni stranieri possono utilizzare le 2 ore di seconda lingua comunitaria, per il potenziamento della lingua italiana. Di conseguenza tali alunni sosterranno una sola prova di lingua comunitaria (vedi CM 48 del 2012).
- **Nota MIUR Prot. 465 del 27 gennaio 2012.** Entra nei particolari del rapporto tra diploma dopo gli esami del primo ciclo e iscrizione alle superiori.
- **CM n. 48 del 31 maggio 2012.** Nel paragrafo "Prove scritte di lingua comunitaria" si applica quanto disposto dal DPR 89 del 2009 (art. 5, comma 10 – vedi sopra). In pratica gli alunni stranieri, a certe condizioni, sostengono solo una prova scritta di lingua comunitaria.
- **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.** Al punto 1.5 ricorda che gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli alunni con DSA, possono applicarsi anche agli alunni con BES (quindi anche a coloro che non conoscono lingua italiana (pag. 2 del documento ministeriale).
- **CM n. 8 del 6 marzo 2013.** A pag. 3, ci ricordano, per l'ennesima volta, che gli studenti stranieri possono utilizzare le 2 ore di seconda lingua straniera, per l'approfondimento di quella italiana, come previsto dall'art. 5 del DPR n. 89/2009. Inoltre, a pag. 3 della circolare, c'è scritto che per gli studenti stranieri non ci può essere dispensa dalle prove scritte di lingua straniera a meno che non ci siano DSA diagnosticati (vedere parte candidati con DSA).
- **CM Prot. n. 2563 del 22 novembre 2013.** Chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni con BES, stranieri compresi. Interviene sul PDP.
- **Febbraio 2014.** Documento del MIUR. "Linee Guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri". Prevede presenza del mediatore agli esami, per particolarissime condizioni, nonché una diversificazione delle prove, solo se legate a un Piano Didattico Personalizzato realizzato durante l'anno scolastico.
- **Nota MIUR prot. 3587 del 3 giugno 2014.** Ai soggetti con BES, in particolare stranieri di recente immigrazione, si possono applicare le misure compensative previste per i portatori di DSA (esempio: tempi più lunghi, ecc.).

ALLEGATO VADEMECUM PER GLI ESAMI CONCLUSIVI DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

Come comportarsi con alunni 104, DSA e BES e ALUNNI STRANIERI

Le predetta normativa è costituita dalla CM n. 48/2012, che raccoglie tutte le istruzioni relative al DPR n. 122/2009, e la nota n. 3587/2014 riguardante gli alunni con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali.

Ricordiamo ciò che è previsto dalla summenzionata normativa relativamente allo svolgimento delle prove d'esame da parte degli alunni:

- 1 disabili;
- 2 con disturbi specifici d'apprendimento (DSA);
- 3 con altri bisogni educativi speciali (BES).
- 4 alunni stranieri

ALUNNI DISABILI

Prima dell'esame:

La relazione finale di presentazione della classe dovrà contenere una presentazione della situazione scolastica dell'alunno (allegare il PEI)

Prove scritte e prova orale

Per gli allievi disabili certificati (come leggiamo nell'articolo 9/2 del DPR n. 122/09) possono essere predisposte prove semplificate e/o differenziate, compresa la prova nazionale, riguardanti gli insegnamenti impartiti durante l'anno scolastico.

Le prove sono volte a valutare i progressi dell'allievo in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento di partenza; se necessario, esse sono adattate dalla commissione (vedi DPR 122/09 e CM 84/2012) al Piano Educativo Individualizzato.

Nello svolgimento delle prove, gli allievi possono avvalersi di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie, per cui l'allievo consegue il diploma di licenza.

La prova orale consiste in un colloquio pluridisciplinare volto a valutare conoscenze e competenze, secondo quanto previsto nel PEI.

Sul diploma di licenza è riportato il voto in decimi senza alcuna l'indicazione in merito allo svolgimento delle predette prove.

Agli alunni disabili, che non conseguono la licenza (nel caso in cui non riuscissero a sostenere tutte le prove previste), viene rilasciato un attestato di credito formativo valido per l'iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

ALUNNI DSA

Prima dell'esame:

La relazione finale di presentazione della classe dovrà contenere il percorso scolastico dell'alunno, tutte le notizie relative al percorso triennale, agli strumenti compensativi, alle dispense messe in atto, alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo (allegare il PDP)

Prove scritte e prova orale

La Commissione predisponde, sulla base della documentazione fornitagli, adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali per gli alunni con DSA certificati.

Detti alunni possono avvalersi, nell'ambito dello svolgimento delle prove scritte, degli strumenti compensativi previsti nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) o in altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

L'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici è consentito, a condizione che gli stessi siano stati utilizzati per le verifiche svolte nel corso dell'anno o comunque siano ritenuti utili per lo svolgimento dell'esame e a condizione che non venga pregiudicata la validità delle prove.

E', inoltre, possibile:

2. adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma;
3. prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera;
4. far utilizzare dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3";
5. provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico per gli alunni che utilizzano la sintesi vocale;
6. individuare un componente della commissione, al fine di leggere i testi delle prove scritte per la piena comprensione degli stessi.

Gli alunni con DSA, che a causa di disturbi di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi e patologie, risultanti dal certificato diagnostico hanno seguito un percorso differenziato e sono stati esonerati dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto. In tal caso, i predetti allievi ottengono un'attestazione del percorso seguito e delle conoscenze e competenze acquisite. Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato soltanto nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Gli alunni con DSA, che a causa di disturbi di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi e patologie, risultanti dal certificato diagnostico, sono stati dispensati dalle prove scritte di lingua/e straniera/e (solo in presenza di: certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte, richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia, approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in

forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche) sostengono una prova orale sostitutiva. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, ne stabilisce modalità e contenuti. Detta prova si svolge negli stessi giorni dedicati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.

La prova orale consiste in un colloquio pluridisciplinare volto a valutare conoscenze e competenze, secondo quanto previsto nel PDP.

ALUNNI CON “ALTRI TIPI DI BES”

Per gli alunni con “altri tipi BES” (che non rientrano cioè nei quadri certificabili ai sensi della L. 104/1992 e della L. 170/2010), formalmente individuati dai singoli CdC, devono essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame. La Commissione, esaminati gli elementi forniti dal CdC, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013, deve tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES, per i quali sia stato redatto apposito PDP e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il CdC trasmette alla Commissione d'esame il PDP. In ogni caso, **per gli “altri tipi di BES”, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA. Detti alunni svolgono regolarmente, come tutti gli altri compagni, la prova Invalsi. Si rimanda comunque alle indicazioni fornite dall'Allegato tecnico delle Prove Nazionali 2017.**

[nota n. 4757 del 2 maggio 2017](#)

[nota Miur n. 3587 del 3 giugno 2014](#)

[circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012](#)

[DPR n. 122/09 Esami di Stato secondaria I grado, lo speciale: normativa, guide e consulenza](#)

ALUNNI STRANIERI

La normativa vigente (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una **valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali».**

La **normativa d'esame** (Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 02/2014) **non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.** Ribadisce però l'importanza che “anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato al termine sia del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.”

Per l'alunno straniero neo-arrivato il Team docenti - CdC può decidere di adottare un PDP che deve essere accluso alla documentazione d'esame. Resta inteso che la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non è possibile se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2012